

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/2579 DELLA COMMISSIONE

del 10 giugno 2022

che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le informazioni che un'impresa deve fornire nella domanda di autorizzazione in conformità dell'articolo 8 bis di tale direttiva

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8 bis, paragrafo 6, secondo comma, in combinato disposto con l'articolo 8 bis, paragrafo 6, primo comma, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 8 bis della direttiva 2013/36/UE, le imprese di investimento che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ dovrebbero presentare domanda di autorizzazione come enti creditizi. Tali imprese dovrebbero fornire alle autorità competenti informazioni sufficienti per consentire loro di effettuare una valutazione esauriente degli enti creditizi richiedenti.
- (2) È opportuno specificare in un regolamento l'elenco delle informazioni che devono essere fornite nella domanda dalle entità che intendono ottenere l'autorizzazione di cui all'articolo 8 bis della direttiva 2013/36/UE. Tali informazioni dovrebbero includere i dati identificativi e le informazioni storiche dell'ente creditizio richiedente, compresi le licenze esistenti, le attività proposte, la situazione finanziaria corrente, il programma di attività e il capitale iniziale.
- (3) Per assicurare la coerenza e l'armonizzazione delle informazioni per l'autorizzazione prescritte agli enti creditizi richiedenti, il presente regolamento dovrebbe fare riferimento al regolamento delegato (UE) 2022/2580 della Commissione ⁽³⁾ relativo alle informazioni da fornire per l'autorizzazione degli enti creditizi, ai requisiti applicabili agli azionisti e ai soci con partecipazione qualificata e agli ostacoli che possono impedire l'efficace esercizio delle funzioni di vigilanza e dovrebbe mirare ad estenderne l'ambito di applicazione alle imprese di investimento che rientrano nella categoria degli enti creditizi.
- (4) L'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 individua un tipo di ente creditizio che raccoglie depositi o altri fondi rimborsabili dal pubblico e concede crediti per proprio conto e un altro tipo, che rientra nell'ambito di applicazione del presente regolamento. Gli enti creditizi la cui attività comprende la raccolta di depositi o altri fondi rimborsabili dal pubblico e la concessione di crediti per proprio conto dovrebbero invece rispettare i requisiti del regolamento delegato (UE) 2022/2580.
- (5) L'elenco degli obblighi di informazione di cui al presente regolamento che si applicano agli enti creditizi richiedenti dovrebbe tenere conto delle specificità del modello imprenditoriale delle imprese di investimento e di eventuali licenze precedenti rilasciate da un'autorità competente.

⁽¹⁾ GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento delegato (UE) 2022/2580 della Commissione, del 17 giugno 2022, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le informazioni da fornire nella domanda di autorizzazione come ente creditizio e gli ostacoli che possono impedire l'efficace esercizio delle funzioni di vigilanza delle autorità competenti (GU L 335 del 7.10.2022, pag. 64).

